

REGOLAMENTO (CEE) N. 1707/83 DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 1983****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983/1984, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1789/81 prevedono la restituzione del beneficio incluso nel prezzo d'intervento per le spese inerenti alla scorta minima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 189/77 della Commissione, del 28 gennaio 1977, recante modalità d'applicazione del regime di scorta minima nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n.

1920/81 ⁽⁵⁾, prevede, per la determinazione di tale beneficio, la fissazione di un importo forfettario per ogni campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1983/1984, l'importo forfettario di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 189/77 è fissato a 0,163 ECU per 100 chilogrammi di zucchero, espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 29. 1. 1977, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 23.